

Proponente: 45.D
Proposta: 2025/1165
del 14/07/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 822
del 15/07/2025

U.D.P. RE_ACTS ARIA CLIMA TERRITORIO SALUTE

Dirigente: GIOVANNINI Ing. Davide

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERVIZIO DI BONIFICHE DI PRONTO INTERVENTO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE AMIANTIFERO A SEGUITO DI SEGNALAZIONI LEGATE ALL'EVENTO AVVENUTO IN DATA 11 FEBBRAIO 2025

OGGETTO: SERVIZIO DI BONIFICHE DI PRONTO INTERVENTO PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE AMIANTIFERO A SEGUITO DI SEGNALAZIONI LEGATE ALL'EVENTO AVVENUTO IN DATA 11 FEBBRAIO 2025

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 31/3/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti

Considerato che:

- in data 11 febbraio 2025 si è verificato un imponente incendio all'interno dello stabilimento Inalca spa sito in Reggio Emilia, in via Due Canali, che ha determinato la distruzione dello stesso, coinvolgendo inoltre l'area della ditta Quanta Stock & Go.;
- nell'immediatezza è stata attivata una cabina di regia istituzionale volta alla gestione della problematica costituita da Vigili del fuoco, ARPAE servizio territoriale di Reggio Emilia, AUSL, Comune di Reggio Emilia;
- ARPAE e AUSL, hanno sin da subito monitorato la zona intorno allo stabilimento distrutto per verificare le conseguenze dell'evento. Nelle aree perlustrate è stata individuata la presenza di materiale grigiastro di piccole dimensioni, la cui analisi ha rilevato essere costituito da minerali di amianto. Nella relazione, condivisa con Azienda USL, in atti al P.G. n. 38984 del 14/02/2025, ARPAE, nel riferire di tali ritrovamenti, ha perimetrato le aree interessate precisando che le fibre amiantifere si trovano in matrice legata con il cemento, in una condizione tale da ridurre potenziali dispersioni, che potrebbero avvenire solo con uno sfregamento meccanico delle superfici". Tuttavia, si scrive "di ritenere urgente che si provveda con ditta specializzata alla raccolta a vista dei frammenti citati". Si riferisce, inoltre che " è verosimile ritenere, a questo punto, che si tratti di frammenti di cemento-amianto provenienti dalle coperture dello stabilimento Inalca".
- a seguito di tale rapporto, in data 14 febbraio 2025, è stata emessa R.U.O n. 4/25 con cui è stato ordinato in via contingibile ed urgente:
 - 1) a Iren spa, quale gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti nel territorio comunale, di procedere alla bonifica dei frammenti amiantiferi nelle vicinanze dello stabilimento Inalca, e nell'area del Parco della Resistenza e della pista ciclopeditone adiacente;
- in data 17 febbraio 2025, con R.U.O. 6/25, a seguito di numerose segnalazioni di cittadini, è stata ordinata ad IREN, in via contingibile ed urgente, l'estensione della bonifica da frammenti amiantiferi ad un raggio di circa 1,5 km dallo stabilimento stesso, così definendo il perimetro ricompreso nelle zone:
 - a) verso nord, fino a via Marsilio da Padova, via Vanini, via Meuccio Ruini;
 - b) verso ovest, fino a viale Regina Elena e via F.lli Manfredi;

c) verso sud – sud est, fino a via Makallè, v.le Regina Margherita, via Gramsci, v.le Isonzo;

- con rapporto n. PG 44530 del 18/02/2025, ARPAE, riferisce che *“in alcune aree prospicienti via Cisalpina e confinanti con lo stabilimento Inalca”* si è nuovamente riscontrata la presenza di fibre amiantifere, in matrice legata con il cemento, nelle stesse condizioni riferite dal precedente rapporto e verosimilmente provenienti dalle coperture dello stabilimento Inalca. Viene ribadita l'urgenza di provvedere alla bonifica *“con impresa specializzata alla raccolta a vista dei frammenti citati a partire dalla zona A rappresentata in mappa, mentre per la zona B, costituita sostanzialmente da una porzione più prossima del Parco della Resistenza, si suggerisce la chiusura al pubblico fino a quando non sia stata anch'essa liberata dagli eventuali frammenti rinvenibili sulla superficie a prato e pista ciclabile”*.
- con rapporto protocollato con PG 48212 del 21/02/2025 ARPAE riferisce di ulteriori ispezioni, campionamenti ed analisi effettuati su frammenti di materiale ricaduto al suolo dopo l'incendio e rilevato a seguito di successive segnalazioni da parte dei cittadini o altri organi di vigilanza. Tale materiale è stato rinvenuto *“con una distribuzione ampia, verosimilmente trasportato in alto dalla colonna di aria calda dell'incendio”*. Con specifico riferimento alla zona di via Cisalpina, via Falcone e via Borsellino, a ridosso del Parco della Resistenza, esso risulta essere in gran parte costituito da *“frammenti di cemento-amianto provenienti dalle coperture in fibrocemento dello stabilimento Inalca”*
- a seguito di proposta di emissione di atto amministrativo giunta dall' AUSL in data 21/02/2025 con atto n. 2025/26271, in conseguenza dell'evoluzione delle indagini ambientali condotte, in data 22/02/2025, con R.U.O. 8/25 si ordinava in via contingibile ed urgente:

a) ad Inalca S.p.A. in qualità di conduttore dell'attività di lavorazione per la commercializzazione di carni bovine, fresche e surgelate presso lo stabilimento con sede a Reggio Emilia, in via Due Canali 13;

b) a Quanta Stock&Go in qualità di conduttore del magazzino di stoccaggio e logistica di alimenti,

di provvedere entro 48 ore dal ricevimento della presente a quanto segue:

1. intraprendere le attività finalizzate alla bonifica delle aree presso le quali è già stata riscontrata la presenza di frammenti contenenti amianto, come da relazione redatta da ARPAE e Dipartimento di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL, e non ancora bonificate;
2. di subentrare e completare - facendola totalmente propria - l'azione di bonifica già intrapresa dall'Amministrazione comunale nelle prime fasi di somma urgenza dell'emergenza;
3. in seguito a ricezione di nuove segnalazioni e a completamento di quelle già ricevute, di bonificare le aree pubbliche e le pertinenze private (a titolo esclusivamente esemplificativo: balconi, aree cortilive, davanzali) dai frammenti di cemento amianto ritrovati dai segnalanti;
4. intraprendere le attività finalizzate alla bonifica del tratto di ferrovia compreso nelle aree in questione, in caso i gestori del servizio ferroviario rilevino presenza di frammenti di materiale contenente amianto;

Dato atto che:

- in data 03/03/2025 la ditta ACR Reggiani spa, per conto di INALCA spa, con atto protocollato al PG n. 58700, presenta PIANO DI LAVORO (art. 256 DLgs 81/08) - Identificativo SIRSA n. 10878 per l'attuazione delle ordinanze comunali tra cui quella sopra citata;
- in data 11/03/2025 con PG 65333 la stessa INALCA comunica che, *“in riferimento all'ordinanza sindacale R.U.O. 8 del 22/02/2025, la società ACR di Reggiani Albertino*

S.p.A. incaricata da INALCA S.p.A. e Quanta Stock and Go S.r.l., sta già operando presso le aree indicate nella suddetta ordinanza a far data dal 04 febbraio u.s. (n.d.r. errore di data) come verificato dal sopralluogo eseguito nella medesima data dai tecnici dello SPSAL di Reggio Emilia e come dichiarato nel PDL comunicato”.

- in data 27/03/2025, con comunicazione protocollata con n. PG 84655, Quanta Stock & Go riferendo al Comune circa le attività svolte in conseguenza dell'incendio che l'ha coinvolta, asserisce di non dovere essere gravata da oneri comunque ad essa non pertinenti, in assenza di qualsiasi collegamento con lo svolgimento dell'attività produttiva;
- in data 18/03/2025 con PG 74076 la società ACR di Reggiani Albertino S.p.A. incaricata da INALCA S.p.A. comunicava di aver ha terminato le operazioni di bonifica del Parco della Resistenza (area compresa tra via Cisalpina e via Giovanni Falcone).
- in data 29/04/2025 con comunicazione registrata al n. PG 113469, l'Azienda USL inviava il report finale degli interventi effettuati su Parco della resistenza da parte della ditta IACR di Reggiani Albertino S.p.A. incaricata da INALCA S.p.A. e Quanta Stock and Go S.r.l. nel periodo dal 06/03/2025 al 13/03/2025.
- in data 05/05/2025 perveniva con comunicazione protocollata al n. PG 116755 da parte di IREN spa, resoconto degli interventi di bonifica da frammenti di amianto, svolti presso le aree pubbliche e private dal 17/02/2025 al 27/03/2025. In tale resoconti sono indicati anche gli interventi da imputarsi ad INALCA.

Dato atto, inoltre che:

- a seguito di comunicazione pervenuta da Carabinieri Forestali nucleo di Reggio Emilia in merito al rinvenimento di alcuni frammenti di materiali contenenti amianto riconducibili all'incendio INALCA presso Parco della Resistenza, in data 29/04/2025 personale ARPAE ha effettuato un sopralluogo congiunto con AUSL e Protezione Civile, verificando nuovamente, nelle zone già interessate dal fenomeno, la presenza di materiali contenenti amianto;
- con lettera n. PG 114139 del 29/04/2025 il Comune ingiungeva, pertanto, ad INALCA spa il completamento della bonifica da amianto presso Parco della Resistenza e zone limitrofe già imposta con ordinanza R.U.O. n. 8 del 22/02/2025 precisando:
 - di comunicare entro 48 ore il nominativo della ditta incaricata all'intervento di pulizia dai materiali di cui sopra e le operazioni programmate con la relativa tempistica;
 - di presentare idoneo piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008.
 - di dare corso, entro una settimana dalla stessa notifica, all'intervento secondo quanto comunicato;
- in data 08/05/2025, con n. PG 119329 INALCA spa comunicava di non ritenersi obbligata, in quanto non proprietaria del fabbricato in cui è avvenuto l'incendio, ad effettuare ulteriori interventi di bonifica;
- nonostante ciò, in data 09/05/2025, con comunicazione registrata al n. PG 120934, l'azienda USL inviava a questo Comune, per conoscenza, la risposta al piano di lavoro presentato in data 08/05/2025 PG 114139 da ACR di Reggiani Albertino S.p.A. incaricata da INALCA S.p.A. in attuazione dell'ingiunzione di cui sopra;
- in data 14/05/2025, con comunicazione registrata al n. PG 125102, INALCA SPA faceva presente di non sentirsi obbligata all'effettuazione dell'intervento che , tuttavia, stava portando a termine, e nemmeno all'effettuazione degli eventuali ulteriori interventi di bonifica che fossero richiesti nuovamente dal Comune, adducendo la motivazione di non essere proprietaria dell'immobile dal cui incendio è stata causata la dispersione dei frammenti contenenti amianto;
- In data 12/06/2025 con comunicazione registrata al n. 153406, la Ditta Inalca presentava relazione di fine lavori di rimozione di frammenti di cemento amianto relativa al periodo dal 14/05/2025 al 10/06/2025 sottoscritta da A.C.R. di Reggiani Albertino s.p.a.

- in data 23/06/2025 con registrazione al PG. n°167657 è pervenuto resoconto relativo sopralluogo congiunto con AUSL e Comune di Reggio Emilia presso Via Liguria, effettuato in data 13/06/2025, effettuato a seguito di segnalazioni pervenute da abitanti privati cittadini, attestante la presenza in quella strada di residui di materiali contenenti amianto.
- seguito di tali nuovi ritrovamenti, il Comune invitava INALCA, con comunicazione PG122578 del 24/06/2025 a superare le conseguenze derivanti dall'incendio dello stabile produttivo di via Due Canali procedendo immediatamente al completamento della bonifica da amianto presso Parco della Resistenza e zone limitrofe allo stesso, entro 5 giorni dalla notifica ed disponendo l'attivazione di una procedura d'intervento di bonifica da seguire qualora in futuro siano ritrovati altri materiali contenenti amianto, derivanti dall'incendio dell'11 febbraio 2025 u.s.;
- preso atto che Inalca S.p.A., non ha dato seguito alla suddetta richiesta e non vi ha nemmeno dato riscontro;
- evidenziato che INALCA S.p.A. è stata avvertita che, qualora fosse rimasta inerte mettendo volutamente a repentaglio la salute dei cittadini, il Comune di Reggio nell'Emilia, avrebbe valutato di agire in sostituzione con addebito a suo carico delle spese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ;

Vista l'inerzia di INALCA S.P.A., rispetto a tale ultima richiesta;

Ritenuto essenziale, a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, incaricare una ditta specializzata affinché proceda in maniera tempestiva e rapida alla bonifica da frammenti di materiale amiantifero originato dall'incendio dello stabilimento INALCA, relativamente a quanto presente attualmente ed ogniquale volta la presenza dello stesso sarà segnalata da cittadini in ambito pubblico o privato e verificata dagli organi di vigilanza sul territorio;

Dato atto che gli interventi di bonifica potranno consistere indicativamente nelle seguenti attività:

- eventuale aspirazione con filtro HEPA delle aree pavimentate per prevenire la dispersione di polveri;
- rimozione di tutto il materiale superficiale asportabile e visibile a occhio nudo;
- nelle aree verdi, arazione dell'erba e raccolta di materiale superficiale, setacciamento di tutte le zone calpestabili;
- aspirazione e pulizia con stracci umidi delle panchine e di tutte le superfici dei giochi dedicati ai bambini, qualora vi fossero ritrovamento in queste aree;
- trattamento a supporto dell'intervento di rimozione del materiale aspirato, raccolto a terra e richiuso in sacchi sigillati per evitare la dispersione di fibre nell'ambiente;
- eventuali ispezioni visive sull'area di intervento al fine di verificare eventuali ulteriori apporti di materiale contaminato.
- gestione documentale, predisposizione di idonei piani di lavoro, corretto smaltimento dei materiali, redazione relazione di avvenuta bonifica.

Preso atto che:

- con Delibera di Giunta Municipale I.D. n. 149 del 10/07/2025 è stato prelevato dal Fondo di Riserva e predisposta una prenotazione di impegno di spesa sul capitolo 27955 per una somma di € 30.500,00 da utilizzare tutte le volte che sia necessario procedere in tal senso, stimando la stessa cifra come sufficiente a fare fronte alle necessità attuali e future; l'utilizzo della somma individuata avverrà per l'importo sufficiente ad eseguire ogni singolo intervento che si renda necessario a seguito di segnalazione di ritrovamenti di frammenti di materiali amiantiferi sul suolo sia pubblico che di proprietà privata;
- la richiesta di intervento sarà effettuata da una ditta specializzata che fornirà preventivo specifico;

- tale ditta è stata individuata nella Nial Nizzoli srl con sede a Correggio in via Fosdondo 48 che ha presentato un preventivo informale per ogni singolo intervento pari a € 1.073,00 (IVA esclusa);
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l'Ing. Davide Giovannini;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

Vista l'istruttoria a cura del RUP che ha verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative alla fornitura/servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018);

Considerato che:

- tramite il portale interattivo Mepa Consip si è avviata una trattativa diretta n. 5504353 per l'affidamento del servizio di bonifiche di pronto intervento per la rimozione di materiale amiantifero a seguito di segnalazioni legate all'evento avvenuto in data 11 febbraio 2025, all'operatore economico Nial Nizzoli srl con sede a Correggio in via Fosdondo 48 – Partita IVA 01684790353 che si è aggiudicato il servizio per singolo intervento giornaliero per un importo di € 1.050,00 (come da offerta economica pervenuta) oltre IVA; ha inoltre dichiarato che il contratto applicato ai propri dipendenti è quello del settore Edilizia Industria e la seguente CC territoriale Reggio Emilia;
- l'importo massimo per cui verrà attivato l'operatore economico sarà pari ad un massimo di € 30.500,00 (IVA compresa);

Rilevato che l'affidamento diretto all'operatore economico Nial Nizzoli srl non viola il principio di rotazione degli affidamenti previsto dall'art. 49 del D.Lgs 36/2023 in quanto, in data 10/07/2025 è stato estratto file in J-ente, utilizzando apposita query, come da modalità operative individuate nel P.I.A.O. approvato con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 133 del 26/06/2025, escludendo pertanto l'affidatario uscente per fascia di valore;

Visto l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n. 36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario l'operatore economico sopra citato che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio richiesto;

Rilevato che:

- è stato assegnato a Nial Nizzoli srl il seguente CIG B7A2B0473D;
- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del Dlgs n. 36/2023;

- per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto l'operatore economico ha autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'assenza di cause di esclusione automatica ai sensi dell' art. 94 e cause di esclusione non automatiche ai sensi dell'art. 95 del Dlgs 36/2023;
- la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, nel caso in cui queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione con modalità operative individuate nel P.I.A.O. approvato con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 12 del 30/01/2024;
- ai sensi dell'art. 52 comma 2, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Dato atto che il Comune di Reggio Emilia procederà al recupero delle spese sostenute, in primis, verso il responsabile dell'inquinamento individuato nella società INALCA spa presso il cui stabilimento si è verificato l'incendio;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il D.Lgs. 36/2023
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 36/2023 all'operatore economico Nial Nizzoli srl con sede a Correggio in via Fosdondo 48 – Partita IVA 01684790353, per il servizio di bonifiche di pronto intervento per la rimozione di materiale amiantifero da attivare a seguito di segnalazioni legate all'evento dell'11 febbraio 2025, per un importo giornaliero ad intervento pari a € 1.281,00 (IVA compresa), come da disciplinare allegato, e che verrà comunque attivato per un importo massimo di € 30.500,00 (IVA compresa);
3. di impegnare la spesa complessiva di € 30.500,00 (IVA compresa) con imputazione alla Missione 09 – Programma 02 – Titolo 1, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare, ex artt. 5 e 6 del D.Lgs 118/2011, come modificato dal D.Lgs 126/2014: 1.03.02.99.999 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, al Capitolo 27955 denominato "Prestazioni di servizio per tutela ambientale", codice progetto/prodotto 2025_PD_4522, centro di costo 0213; Codice Modalità di gestione Conto annuale: 002;

4. di dare atto che il CIG attribuito all'operatore economico Nial Nizzoli srl è il seguente: B7A2B0473D;

5. di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

6. di disporre che i pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;

7. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

9. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
Ing. Davide Giovannini